



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n°05

<u>Organigramma</u>
<u>Decisioni Commissione disciplinare</u>

Firenze, 09 dicembre 2025

Via F. Bocchi 32-50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

Comunicato Ufficiale n°5 S.d.A. Toscana Calcio

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
PELLI	ALESSANDRO	COMITATO DI	FIRENZE
PAGNINI	ALBERTO	COMITATO DI	PRATO
COCCHINI	FEDERICO	COMITATO DI	EMPOLI

Stagione Sportiva 2025/2026

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **04/2025** (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Giambianco Silvestro - Responsabile
Avv. Marzo Angelo - Componente
Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

S.d.A. Calcio UISP Regionale Toscana
S.d.A. Calcio Territoriale Prato

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 25.10.2025, l'ASD NUOVA DAJC, in persona del suo presidente, proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado con la quale veniva disposta la sconfitta a tavolino con il risultato di 3-0 nell'incontro contro la ASD SPEL. CAMPIGLIO, un punto di penalizzazione ed € 75,00 di sanzione ai sensi dell'art. 203 RTN, nei confronti della ricorrente. A seguito di un provvedimento disciplinare, infatti, il DG, secondo quanto riferito nel proprio rapporto di gara, veniva circondato da tre tesserati della NUOVA DAJC, inducendolo a sospendere la partita a 38' del PT.

La ricorrente chiedeva la riforma della decisione assunta dal giudice di I istanza disponendo la ripetizione della partita.

Il ricorso veniva respinto dalla Commissione di Secondo Grado per improcedibilità.

Osservava la Corte che, ai sensi dell'art. 164 RTN, "Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa



2

Comunicato ufficiale n° 07 del 09 dicembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso", e che tale formalità era necessaria per consentire agli aventi diritto di proporre eventuale controricorso ai sensi dell'art. 167 RTN ("Hanno interesse diretto a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 164, IV comma"). E aggiungeva che tale onere doveva essere adempiuto a mezzo di raccomandata a/r, comportando, in difetto, l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di cui all'art. 159 lett. j).

Ciò premesso, la Commissione di Secondo Grado rilevava che, nel caso di specie, la ASD SPEL. CAMPIGLIO non risultava notiziata dalla pendenza del giudizio, poiché al ricorso avanzato non era allegata la ricevuta di invio, e concludeva per il rigetto del ricorso in rito, precludendo tale mancanza qualsivoglia valutazione sul merito; il Giudice d'appello confermava la decisione del Giudice di Primo Grado, dichiarando l'inammissibilità del ricorso presentato dalla ASD NUOVA DAJC per carenza di allegazione della copia della ricevuta di invio del ricorso di cui all'art. 159 lett j).

Con ricorso del 10.11.2025 KOLA EMILIAN, Presidente della società ASD Nuova Daijc, iscritta alla fase territoriale di Pistoia n. affiliazione 26007197, proponeva ricorso avverso la predetta decisione della Commissione Regionale di secondo grado n. 03 del 05.11.2025, emessa a seguito di ricorso contro la delibera del Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP di Pistoia n.7, pubblicata sul C.U. numero n. 07 del 22.10.2025.

Ciò premesso

La Corte Nazionale, verificata la regolarità del ricorso, verificato il versamento della tassa, preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata, così provvede.

MOTIVAZIONI

Il ricorrente nel ricorso proposto a questa Corte si sofferma sul merito della vicenda, ma non affronta in alcun modo la sola motivazione del rigetto del suo appello, che è una dichiarazione di inammissibilità formale.



3

Comunicato ufficiale n° 07 del 09 dicembre 2025

Ciò è sufficiente a condurre al rigetto del ricorso.

A parere di questa Corte, l'unica possibilità d'impugnazione avrebbe potuto essere la richiesta di una rimessione in termini a causa di forza maggiore, ma nessuna richiesta in tale senso è stata presentata.

Non vi sono dunque i presupposti perché questa Corte possa decidere nel merito, poiché ciò significherebbe violare le norme processuali, conferendo a questa Commissione il potere di decidere per saltum, e ciò non è previsto dal nostro ordinamento

Ritenuto pertanto che la decisione impugnata risulta rispondente all'art. 159 lett j),

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **RIGETTA IL RICORSO** confermando la sanzione contenuta nel Comunicato n. 3 del 05/11/2025 della Commissione Disciplinare D'Appello di Secondo Grado del S.d.A. Calcio TOSCANA, con riferimento alla perdita della gara per 3 a 0 ed un punto di penalità;
- per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione di € 100,00;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP PISTOIA e S.d.A. Calcio UISP TOSCANA per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 09 dicembre 2025

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente



4

Comunicato ufficiale n° 07 del 09 dicembre 2025

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 4 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD SAN QUIRICO

Comitato UISP : EMPOLI VAL D'ELSA

gara del 15/11/2025 San Quirico – Pol. Brusiana

C.U. n. 18 del 19.11.2025

Con atto del 24.11.2025 l'ASD SAN QUIRICO, propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero 18 del 19.11.2025 con cui il Giudice di I° grado ha squalificato il proprio tesserato BANDINI Filippo per n. 3 giornate ai sensi degli artt. 219-116, 218 RTN.

La ricorrente offre a questa Commissione una diversa ricostruzione fattuale, precisando come “*negli anni di partecipazione ai campionati UISP, Filippo Bandini ha sempre tenuto comportamenti corretti nei confronti di arbitri e avversari; la maggior parte delle sanzioni ricevute negli anni sono limitate a cartellini gialli per normali contrasti di gioco; il tesserato ha sempre tenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, degli avversari e dei compagni*” sottolineando come “*Tali elementi sono rilevanti, poiché la normativa UISP prevede che la sanzione debba considerare anche la personalità del tesserato e l'assenza di recidiva*”.

Motivo di gravame attiene ad una diversa ricostruzione fattuale secondo cui il tesserato contestava una decisione tecnica dell'arbitro, senza che vi fosse “*minaccia, intimidazione o aggressività*” e senza offendere nessuno, semmai criticando la decisione arbitrale, lasciando il terreno di gioco immediatamente.

La ricorrente prosegue analizzando l'estratto del referto arbitrale ed evidenziando come la dicitura “*si avvicinava con fare minaccioso*” sia una errata interpretazione del gesto attribuito al BANDINI, dovuta alla concitazione della azione e comunque svuotato di qualsivoglia intento intimidatorio; “*gli urlava sul viso frasi irriguardose*” in realtà sarebbero state frasi dai toni elevati riconducibili al momento agonistico, ma senza che vi sia stata offesa personale, né intenzione di mancare di rispetto all'arbitro come individuo, escludendo che inoltre che “*dopo l'espulsione si rivolgeva con frasi offensive*” in quanto il tesserato lasciava il terreno di gioco immediatamente.

Comunicato Ufficiale n°5 S.d.A. Toscana Calcio

La condotta tenuta dal Bandini, pertanto, non sarebbe sussumibile nell' art. 219 RTN poiché in realtà non è stata rivolta alcuna nessuna offesa alla persona, nessun attacco alla dignità dell'arbitro né nessuna espressione denigratoria, ma una mera critica rivolta alla decisione tecnica.

In relazione all'art. 116 l'ASD San Quirico prosegue ritenendo, e qui si riporta testualmente, che “La fattispecie non si configura perché: 1) non vi sono state proteste successive all'espulsione; 2) il tesserato ha manifestato un comportamento pacificatorio (mano tesa); 3) nessuna reiterazione, nessuna ostilità, mentre in relazione all'art. 218 RTN – “Norma di accompagnamento Decade qualora vengano meno 219 e 116” richiedendo, nelle proprie conclusioni, di rivalutare la corretta applicazione degli artt. 219, 116 e 218 RTN; riconoscere l'assenza di offese personali e di proteste successive all'espulsione; procedere alla rideterminazione della sanzione, disponendone la riduzione o l'annullamento anche alla luce del corretto comportamento tenuto dal tesserato nel corso degli anni.

Tale ricostruzione tuttavia non è suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in argomento, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Nel caso sottoposto al vaglio di codesta Commissione occorre immediatamente rimarcare, come tra l'altro riportato nell'atto di gravame dalla ricorrente, che il Bandini sia stato squalificato per le offese (art. 219 RTN), aggravate dall'averle rivolte al DG (art. 116 RTN) e proteste (art. 218 RTN) e pertanto qualsiasi riferimento a condotte minacciose risulta errato e superfluo.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, invero, nel rapporto arbitrale si legge come il tesserato, a gioco fermo, andava incontro al DG, quasi sul viso dicendo “che cazzo fischi in modo minaccioso, mentre stava uscendo al suo compagno che lo voleva difendere gli diceva lascialo stare questo coglione che non capisce un cazzo”.

Questa Commissione è chiamata a valutare la corretta sussunzione della condotta contestata al Bandini negli articoli applicati e la relativa posologia sanzionatoria.

Comunicato Ufficiale n°5 S.d.A. Toscana Calcio

A memoria dell'art. 102 RTN “Costituisce protesta e/o comportamento irraguardoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione”, mentre, in ossequio all'art.103 RTN. “Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso; ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi”.

Alla luce di tutto quanto sopra si deve ritenere corretta ed immune da censure la sussunzione della condotta del BANDINI nelle proteste *“che cazzo fischi”* e nelle offese aggravate rivolte al DG *“lascialo stare questo coglione che non capisce un cazzo”*, così come la posologia sanzionatoria applicata, ovvero il minimo edittale.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso avanzato dall' ASD SAN QUIRICO e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Prato il 09.12.2025

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Responsabile Settore Calcio regionale Uisp Toscana
Giorgio Fucini